



CITTÀ DI ALBENGA
(PROVINCIA DI SAVONA)
ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N° 80	SEDUTA DEL 15 MAR 2011
OGGETTO: GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA - TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI - INDIZIONE GARA. SOSPENSIONE GARA.	

adottato in Albenga e nella Sede Municipale dalla Giunta Comunale in conformità della proposta di deliberazione resa dal Direttore di area competente, avente il testo nel seguito formulato e predisposto dal competente ufficio, sul quale sono stati rilasciati i pareri preventivi di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, resi in calce al presente atto.

Alla trattazione risultano presenti i Signori:

		Presente	Assente
GUARNIERI Rosalia	Sindaco	SI	
SCHNECK Roberto	Vice Sindaco		SI
CIANGHEROTTI Eraldo	Assessore	SI	
DISTILO Diego	Assessore	SI	
PARODI Carlo	Assessore	SI	
PASTORINO Ubaldo	Assessore	SI	
VANNUCCI Mauro	Assessore	SI	

Partecipa il ~~Dr. Emanuele SCARDIGNO~~
Vice Segretario del Comune.

IL VICE SEGRETARIO
(Dr. Emanuele Scardigno)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il "Servizio di pulizia stradale, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati" del Comune di Albenga è gestito dalla Società ECOALBENGA Spa, Società mista partecipata dal Comune di Albenga per il 52%;
- la gestione del servizio è regolamentata dal contratto n. Rep. N. 4075 del 27.05.2004 stipulato tra il Comune di Albenga ed ECOALBENGA SpA in data 27.05.2004, come integrato dal successivo contratto Rep. n. 4400 del 24.04.2009 che ha approvato il nuovo capitolato tecnico per la raccolta "porta a porta" ed ha recepito la revisione del canone di appalto nel rispetto dell'art.6 della Legge n. 537/1993, nonché dai Capitolati d'oneri ad essi allegati a costituirne parte integrante e sostanziale, con scadenza fissata per la data del 30.04.2009 - prorogabile al 31.12.2010 se ed in quanto non fosse stata aggiudicata la gara per l'individuazione del gestore unico di competenza dell'ATO, come previsto dall'art.11, comma 2 della L.R. n. 39 del 28.10.2008 - Istituzione delle Autorità d'Ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di gestione servizio idrico e rifiuti;

DATO ATTO che con contratto Rep. N. 4422 del 14.08.2009 è stata prorogata la scadenza del contratto al 30.04.2010 con la possibilità di estensione del termine al 31.12.2010 al verificarsi della condizione come sopra espressa;

VISTE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 28.04.2009, con la quale è stata deliberata la proroga di scadenza del contratto di servizio a tutto il 30.04.2010, con la possibilità di un'ulteriore proroga sino al 31.12.2010, fissando comunque la scadenza definitiva di ogni rapporto contrattuale con la stessa società al 31.12.2010, in conformità alle disposizioni dell'art. 23 bis, comma 8, della Legge n. 112/2008 e s.m.i. che così recita: ".....e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.....";
- la determinazione Dirigenziale n. 533 del 30.04.2009 di proroga del contratto a tutto il 30.04.2010;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 21.04.2010 con la quale è stata deliberata la proroga di scadenza del contratto di servizio con la Società Eco Albenga SPA, partecipata dal Comune al 52%, al 31.12.2010, in conformità alle disposizioni dell'art. 23 bis della Legge n.133/2008;
- la determinazione Dirigenziale n. 468 del 27.04.2010 di proroga del contratto a tutto il 31.12.2010;

RICHIAMATA la norma introdotta dalla Legge n. 133/2008 in sede di conversione del Decreto Legge n. 112/2008 le cui disposizioni disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria, che recita, all'ultimo capoverso del comma 9 dell'art. 23bis ".....In ogni caso,

entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.";

ATTESO che l'art. 198 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, indica le competenze del Comune, in materia di gestione dei rifiuti, prevedendo che il Comune concorra alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati e, fino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara indetta dall'Autorità Provinciale ai sensi dell'art. 202 del D. Lgs. 152/06, continui detta gestione in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 329 del 15.10.2010 con la quale si stabilisce di procedere alla gara in oggetto in base agli artt. 28 e 55 del D. Lgs. 21 Aprile 2006, n.163;

VISTI gli atti dirigenziali n. 1257 del 16.11.2010 e n. 1484 del 29.12.2010 che costituiscono determina a contrarre della procedura in oggetto;

RITENUTO, rispondente all'interesse pubblico, di aver attivato la procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del "Servizio di pulizia stradale, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi complementari del Comune di Aibenga" per un importo annuo di € 4.300.000,00, oltre oneri fiscali, e una durata prevista di anni cinque (mesi 60), in conformità ai principi ed alle procedure individuate dalla normativa nazionale al fine di assicurare la continuità della fornitura del servizio;

VISTE le recenti innovazioni normative relativamente all'art 23 bis del D.L. 112/2008 ;

VISTO l'indirizzo dato con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 20 del 01.02.2011;

DATO ATTO che a seguito della su citata deliberazione con atto dirigenziale n.93 del 03.02.2011 si è provveduto ad affrontare alcune difficili questioni interpretative normative del settore tramite la consulenza legale del Prof. Avv. Piergiorgio Alberti con studio in Genova;

PRESO ATTO che il parere di cui sopra è giunto in data 09.03.2011, con nota prot. n. 10924 e contiene diverse possibilità per l'Ente con riguardo ai percorsi di affidamento per la gestione del servizio;

RITENUTO di pubblico interesse a tutela dell'ente e per la correttezza e l'imparzialità del procedimento di affidamento di addivenire alla sospensione della procedura in corso (e valutarne la revoca) in base al parere pervenuto e al nuovo contesto normativo a seguito della Legge n.10/2011, di conversione del decreto "milleproghe";

VISTO in particolare il novellato comma 32 dell'art. 14, comma 2, del decreto legge 31 Maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 Luglio 2010, n. 122, e successivamente dall'articolo 1 comma 117, L. 220/2010, come modificato dall'art. 2 comma 43, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, che consente un allungamento dei tempi a disposizione per le

decisioni sulla costituzione delle società pubbliche prevedendo la nuova scadenza del 31 Dicembre 2013 ;

DATO ATTO che è intenzione dell'ente a seguito della proroga di legge e delle novità normative approfondire le possibilità dell'Ente per lo svolgimento del servizio valutando anche l'eventualità di costituirsi in associazione con altri comuni circostanti al fine dell'effettuazione di un affidamento del servizio, in conformità ai parametri normativi citati;

CONSIDERATO l'art. 6 del capitolato speciale di appalto in tema di revoca della gara;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 in particolare con riferimento all'art. 113;

VISTO l'art.6 della Legge n. 537/1993 come modificata dalla Legge n. 724/1994;

VISTO l'art.11, comma 2 della L.R. n. 39 del 28.10.2008;

VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in Legge 06 agosto 2008 n. 133;

ACQUISITO il parere favorevole del direttore dell'Area finanziaria;

VISTI i pareri preventivi favorevoli rilasciati dai Direttori dei servizi competenti riportati in calce alla deliberazione;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà di sospendere la procedura di gara ad evidenza pubblica, prevista dagli artt. 28 e 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per l'affidamento del "Servizio di pulizia stradale, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi complementari del Comune di Albenga" per un importo annuo di € 4.300.000,00, oltre oneri fiscali, e una durata prevista di anni cinque (mesi 60), in conformità ai principi ed alle procedure individuate dalla normativa nazionale al fine di assicurare la continuità della fornitura del servizio, in attesa di valutare una ipotesi di conferimento del servizio pubblico in oggetto, in conformità alle disposizioni normative vigenti, citate in premessa;
- 2) di dare mandato altresì al dirigente del servizio di predisporre tutti gli atti necessari alla pubblicità di tale sospensione;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, ultimo comma del T.U.E.L. n. 267/2000.


PARERE TECNICO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta indicata in oggetto.

Addì 15 MAR 2011

IL DIRETTORE DI AREA

(Dr. Gaetano NOE)



PARERE CONTABILE

Addì 15 MAR. 2011

ATTO DI INDIRIZZO CHE NON
COMPORTE IMPEGNO DI SPESA
O DIMINUZIONE DI ENTRATA
(art. 49, comma 1, D. LGS. 267/00)

IL DIRETTORE DI AREA

(Dr. Massimo SALVATICO)




ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE

n. 0 (zero)


Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



<p>(Registro Pubblicazioni n. <u>457</u>)</p> <p>Su attestazione del Messo Comunale, CERTIFICO che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 (quindici) a far tempo dal <u>16 MAR 2011</u></p> <p>Albenga, <u>16 MAR 2011</u></p> <p> IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Gaetano MALIVINDI)</p> <p>_____</p>	<p>La presente deliberazione, pubblicata senza reclamo alcuno dal _____ al _____, non essendo soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in data _____</p> <p>Albenga, _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Gaetano MALIVINDI)</p> <p>_____</p>
---	---